

Dogane. Dal 3 luglio l'Agenzia consentirà agli operatori economici autorizzati lo sdoganamento 24 ore su 24

L'«Aeo» trova sempre aperto Dichiarazioni in procedura domiciliata senza soluzione di continuità

**Benedetto Santacrose
Ettore Sbandi**

■ A partire dal 3 luglio 2012 i soggetti titolari della **certificazione Aeo** potranno procedere alle operazioni di sdoganamento in export 24 ore su 24, trasmettendo liberamente le dichiarazioni doganali in procedura domiciliata. Con la nota 78736/12, l'**agenzia delle Dogane** ha infatti inteso concedere un beneficio di fondamentale rilievo ai soggetti Aeo (Operatore economico autorizzato), dando maggiore concretezza a quelli connessi ai processi di certificazione di qualità e affidabilità doganale delle imprese.

La nuova possibilità concessa agli operatori Aeo di procedere allo sdoganamento in esportazione e in esportazione abbinate a transito 24 ore su 24, è di particolare rilevanza perché svincola l'operatività delle imprese dai limiti temporali delle strutture di controllo doganale. Il benefi-

cio era finora accessibile solo presso gli uffici doganali funzionalmente attivi full day. Di norma, al contrario, l'attività degli uffici è limitata agli orari canonici in relazione ai quali è possibile il flusso telematico delle bollette di esportazione in procedura domiciliata (si veda, in proposito,

PARTENARIATO

In base a un accordo Ue-Usa dall'inizio del prossimo mese i soggetti certificati saranno considerati affidabili anche negli Stati Uniti

to, la circolare 22/D/09). Si tratta di un nuovo beneficio strettamente connesso all'affidabilità di cui godono gli operatori certificati, ai quali è dunque concessa, sebbene solo in export, un'operatività ben più estesa rispetto a quella ordinaria.

Con queste nuove regole si realizza, anche se ancora non completamente, la possibilità (effettiva in altri paesi Ue) di poter dichiarare liberamente le merci in dogana, lasciando nei luoghi autorizzati solo quelle valutate dal sistema informatizzato di controllo come «non svincolabili», che verranno quindi verificate dai funzionari addetti al riattivarsi dell'operatività ordinaria.

La nota in commento, dunque, introduce un beneficio estremamente innovativo e di assoluto rilievo. Peraltro, nella stessa breve nota 78736/12, si rimanda a una successiva integrazione di tipo operativo che l'agenzia delle Dogane fornirà con un prossimo provvedimento che, materialmente, illustrerà una serie di questioni che la novità in effetti pone.

Su tutte, applicandosi la certificazione Aeo a tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di approvvigionamento internazionale (esempio: dai fabbricanti, ai vettori e agli importatori), ci si chiede se le novità investiranno solo i soggetti titolari di procedura di domiciliata o anche quelli per conto dei quali una dichiarazione doganale può essere effettuata o, ancora, gli spedizionieri internazionali non dichiaranti.



Operatore autorizzato

■ L'operatore economico autorizzato (Aeo) è un soggetto che ha ottenuto una patente di «affidabilità» da parte dell'agenzia delle Dogane, sulla base di una procedura fissata a livello comunitario. Lo status di affidabilità e di sicurezza ha validità illimitata e comunitaria e si sostanzia anche in una riduzione dei controlli, semplificazioni doganali, facilitazioni nel settore della sicurezza, maggiore velocità nelle operazioni doganali. Senza contare, poi, il mutuo riconoscimento con altri programmi di affidabilità e sicurezza di Paesi terzi

In ogni caso, il nuovo beneficio segue a breve distanza le novità comunitarie in tema di mutuo riconoscimento dei programmi Aeo o omologhi all'Aeo attivi a livello mondiale. In proposito, oltre al già operativo accordo per il Giappone, il 4 giugno 2012 l'Ue ha sottoscritto con gli Usa l'accordo di partenariato Aeo/C-Tpat. A partire dal 1° luglio 2012, godono di benefici e sono considerati affidabili (trusted traders) negli Usa i soggetti certificati Aeo; allo stesso modo, saranno valutati affidabili dalla Ue i soggetti certificati C-Tpat negli Stati Uniti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agenzia delle Entrate. Imposte sui trasferimenti

In separazioni e divorzi esenti i passaggi ai figli

Angelo Busani

■ Dietrofront del fisco sulla tassazione degli atti di trasferimento immobiliare conseguenti a **separazione coniugale** o **divorzio**: con la circolare n. 27/E/2012, l'agenzia delle Entrate afferma che, se in sede di accordi di separazione o divorzio, gli ex coniugi convengano un trasferimento immobiliare a favore dei figli, si applica non la tassazione ordinaria, ma la totale esenzione («dall'imposta di bollo, di registro e da

ogni altra tassa») sancita dall'articolo 19 della legge 74/1987.

La circolare n. 27/E riforma in modo radicale il precedente orientamento dell'amministrazione, la quale riconosceva l'esenzione, ma solo ai trasferimenti tra coniugi e non anche a quelli che comprendessero anche i figli della coppia. Infatti, nella risoluzione n. 151/2005 si leggeva che l'atto traslativo a favore dei figli «non sembra trovare causa giuridica nella sistemazione dei rapporti

patrimoniali fra i coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio, bensì in un intento di liberalità nei confronti di un soggetto terzo (nella fattispecie uno dei figli)». Ancora, secondo la risoluzione n. 372/2007, doveva ritenersi che l'esenzione riguardasse «soltanto gli oneri relativi al procedimento giudiziale in senso stretto, e non anche gli accordi di natura economico-patrimoniale che le parti adottano in tale contesto» cosicché «l'agevolazione in

parola opera limitatamente a quegli atti ed accordi naturalmente correlati al procedimento di separazione o di scioglimento del matrimonio, ma non anche con riferimento agli atti ed agli accordi raggiunti in occasione dei procedimenti di cessazione degli effetti del matrimonio», dovendosi concludere che «l'accordo con il quale i coniugi trasferiscono ai figli i beni di loro proprietà è soggetto a tassazione ai fini dell'imposta di registro e catastali, non trattandosi di un accordo che trova la sua causa essenziale nello scioglimento del rapporto matrimoniale». A questo atteggiamento di chiusura ha poi rimediato la Cassazione (con la sentenza 11458/2005 cui il fisco dopo 7 anni si adegua) secondo la

quale nell'ipotesi di trasferimento di immobili in adempimento di obbligazioni assunte in sede di separazione personale dei coniugi, l'articolo 19 della legge 74/1987 va interpretato nel senso che l'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa di «tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio» si estende «a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi», in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto, anche con atti i cui effetti siano favorevoli ai figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Per individuare il valore di mercato nella cessione d'azienda

Plusvalenza presunta dal Registro

Antonio Iorio

■ In tema di accertamento del reddito, il valore di mercato della cessione di azienda, determinato in via definitiva ai fini dell'imposta di registro può essere legittimamente utilizzato dall'amministrazione come dato presuntivo per la determinazione della **plusvalenza**. Resta a carico del contribuente l'onere di provare un diverso valore di mercato dell'azienda ceduta anche dimostrando di non averlo interamente realizzato. A confermare questo principio è la Cassazione con l'ordinanza n. 10552 depositata ieri.

Dalla lettura della pronuncia non sono noti i dettagli della vicenda tuttavia c'è da ritenere che essa sia abbastanza simile ad altri frequenti casi analoghi.

A seguito della cessione di un'azienda, la tassazione ai fini del registro viene eseguita in ragione del valore dichiarato dalle parti nell'atto di compravendita.

Successivamente l'Agenzia, in sede di accertamento, rettificava in aumento tale valore, che può diventare definitivo per le più svariate ragioni (acquiescen-

za, adesione, sentenza non impugnata ecc.). A questo punto l'atto produce i suoi effetti in capo ai soggetti contraenti (acquirente e venditore) solidalmente obbligati nell'ambito dell'imposta di registro.

Tuttavia, l'Ufficio, in via del tutto autonoma, determina, dopo un po' di tempo, una plusvalenza, rilevante ai fini delle imposte sui redditi in capo al soggetto cedente. Questa plusvalenza risulta dal confronto fra il valore iniziale dell'azienda e il prezzo di vendita della stessa: ma per determinare questo prezzo, l'ufficio non si basa sulle risultanze documentali comprovanti l'effettivo esborso monetario, ma sul valore dell'azienda precedentemente determinato ai fini del registro.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, confermato anche con l'ordinanza di ieri, il valore definitivamente accertato ai fini del registro costituisce una prova presuntiva dotata dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, sufficiente a dimostrare il prezzo di vendita

SENZA ORGANIZZAZIONE

Per l'agente di commercio niente Irap

■ L'attività di agente di commercio se svolta concretamente senza un'autonoma organizzazione determina l'esenzione dal pagamento dell'Irap.

La Corte di cassazione confermando l'ormai consolidato orientamento ha accolto così il ricorso di un agente di commercio che, invece, in sede di merito si era visto respingere dalla Commissione tributaria regionale di Napoli (sentenza n. 171/2009) il rimborso dell'imposta.

Con l'ordinanza n. 10559, depositata ieri, la sesta sezione civile, dunque, si è affidata ai precedenti in materia - a partire dalla sentenza n. 12108/09 delle Sezioni Unite -, per chiarire la non applicabilità

dell'Irap alle attività, anche se ausiliarie di impresa in base all'articolo 2195 del codice civile, come quella di agente di commercio, non dotate di autonoma organizzazione.

Spetta, in ogni caso, al giudice di merito verificare quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altri responsabili, e quando impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività ovvero si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.

L'unica condizione per il contribuente che si trovi in questa situazione per sfuggire al pagamento dell'Irap o per chiedere il rimborso se l'ha già versata - ribadisce la Cassazione - è di provare l'assenza degli elementi qualificanti per l'applicazione dell'Irap.

M. Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ai fini dell'imposizione sul reddito con la conseguenza che l'onere della prova viene invertito e posto a carico del contribuente.

Si tratta, in sostanza, secondo i giudici di legittimità, di un dato obiettivo, idoneo e per sé a fondare l'accertamento della plusvalenza prescindendo dalle modalità di determinazione. Per vincere tale presunzione il contribuente può far ricorso alle eventuali risultanze contabili, ad altre prove documentali o ancora dimostrando in concreto di non aver interamente realizzato il valore di mercato dell'azienda ceduta.

È evidente che tale orientamento non tiene conto delle differenti regole di determinazione dei valori imponibili ai fini delle due imposte, e pone un onere probatorio in capo al contribuente in concreto difficilmente esercitabile. Ne consegue la necessità, per i contraenti, in presenza di rettifiche ai fini del registro, di coordinarsi per una comune strategia difensiva, onde evitare che l'atto diventi definitivo e venga utilizzato nei confronti del venditore per la determinazione della plusvalenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ON LINE

Le ordinanze della Cassazione www.ilssole24ore.com/norme

Fabbricati rurali. Scadenza il 2 luglio con effetto retroattivo

Ultimi giorni per l'invio delle variazioni catastali

Gian Paolo Tosoni

■ Ultimi giorni per la comunicazione delle **variazioni catastali dei fabbricati rurali**, già iscritti nel catasto fabbricati, classificati in categorie diverse dalla «A6» per le abitazioni e «D10» per quelli strumentali all'esercizio delle attività agricole. L'adempimento scade il 30 giugno 2012 (termine prorogato automaticamente lunedì 2 luglio) come previsto dall'articolo 29, comma 8 del decreto legge 216/2011, convertito con modificazioni nella legge 14/2012.

Purtroppo, però, manca il decreto attuativo del ministero dell'Economia che doveva essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 44/2012 (termine scaduto ieri) con il quale devono essere stabilite le modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili a uso abitativo.

L'adempimento riguarda esclusivamente i fabbricati rurali già iscritti nel catasto fabbricati; il problema non si pone per quelli ancora annotati in mappa nel catasto terreni per i quali il vero e proprio accatastamento dovrà essere eseguito con la procedura Docfa entro il prossimo 30 novembre.

Questa variazione catastale non ha alcun riflesso ai fini dell'imposta municipale riguarda il passato e cioè l'imposta comunale in quanto è necessaria per mettersi al riparo dall'orientamento della Corte di cassazione secondo cui la natura di fabbricato rurale (che ai fini dell'Ici godeva l'esenzione assoluta) era condizionata dalla classificazione catastale «A6» per le abitazioni e «D10» per i fabbricati strumentali. Adirittura questo principio ave-

va trovato una copertura legislativa nell'articolo 7, commi 2 bis e seguenti del Dl 70/2011. Questa disposizione è stata poi abrogata, però con effetto dal 1° gennaio 2012. Quindi per il passato i comuni sono in qualche modo legittimati ad accertare l'imposta comunale per quei fabbricati iscritti nel catasto urbano ma in categorie diverse da quelle invocate dalla Corte di cassazione. Da qui l'opportunità di procedere alla variazione catastale entro il 2 luglio 2012. Peraltro, il quadro normativo è delineato anche nella circolare ministeriale 3/DF del 18

maggio 2012, capoverso 7.3.

Le modalità per la presentazione all'agenzia del Territorio delle variazioni catastali sono state stabilite con il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 14 settembre 2011; inoltre l'agenzia del Territorio ha diramato la circolare 6/2011 e il comunicato del 21 settembre 2011.

La domanda di variazione può essere inoltrata mediante consegna diretta agli uffici provinciali dell'agenzia del Territorio, oppure mediante raccomandata a/r, a mezzo fax (articolo 38, comma 1 del Dpr 445/2000), ovvero per posta elettronica certificata. Alla domanda deve essere allegata un'autocertificazione nella quale si dichiara che l'immobile possiede in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità ai sensi dell'articolo 9 del Dl 557/93. Ove il fabbricato sia di costruzione più recente si consiglia di presentare comunque la variazione indicando nelle annotazioni che il possesso della costruzione è più recente.

Il quadro normativo è chiaro nel senso che questo adempimento è riservato al passato e cioè agli effetti dell'Ici. Esotto questo profilo risulta incomprensibile l'interpretazione di qualche comune e, in particolare, la sentenza della Commissione regionale di Milano 77/1/12 depositata il 24 maggio 2012, secondo la quale la richiesta di variazione non può avere valore retroattivo, ma dalla data di presentazione della domanda. Curioso come una domanda che può essere presentata entro il 2 luglio 2012 possa avere effetto solo per il futuro quando la norma che la legittima è stata abrogata dal 1° gennaio 2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il passaggio

01 | IL TRASFERIMENTO

Le costruzioni rurali attualmente in mappa nel catasto terreni dovranno essere iscritte nel catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 a cura dei proprietari

02 | CATASTO URBANO

Per i fabbricati già iscritti nel catasto urbano, se la categoria catastale è diversa, è possibile procedere alla variazione catastale entro il 2 luglio

03 | TRA I FABBRICATI

Per gli immobili già iscritti nel catasto fabbricati, la correzione della categoria catastale in D/10, ove manchi, come pure l'attribuzione della categoria catastale A/6R per le abitazioni, è opportuna soprattutto per il passato al fine di scongiurare gli accertamenti in materia di imposta comunale per gli anni 2011 e precedenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inps. Da luglio l'obbligo per i trattamenti oltre 999 euro

Accredito delle pensioni, mancano 25 mila posizioni

Mauro Pizzini

■ Conto alla rovescia per l'**accreditamento** obbligatorio delle pensioni d'importo pari o superiore a **1.000 euro**. Esaurita una serie di proroghe, dal prossimo 1° luglio entrerà in vigore il disposto dell'articolo 12 del decreto Salva Italia (Dl 201/2011), così come convertito dalla legge 214/2011, il quale, sulla base del divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare pagamenti con denaro contante per un importo superiore a 1.000 euro, impone anche alle casse di previdenza come l'Inps di non liquidare più direttamente le pensioni oltre la soglia dei 999 euro, ma di accreditarle su un conto corrente postale o bancario, oppure di erogarle attraverso un libretto postale o una carta prepagata.

Secondo l'Istituto, a meno di una settimana della scadenza del termine gran parte dei pensionati che finora avevano scelto la strada della riscossione in contanti ha fornito all'Inps le coordinate (codice Iban) per l'accreditamento. Delle circa 430 mila persone che percepiscono pensioni dai 1.000 euro in su e che quindi ricadono nella nuova normativa - fa sapere l'ente di previdenza - alla data

dello scorso 11 giugno circa 25 mila non avevano ancora provveduto.

Si ricorda, su questo fronte, che la comunicazione all'Inps può essere ancora effettuata provvedendo alla compilazione dei moduli per l'accreditamento bancario o quello postale disponibili anche sul sito internet dell'Istituto (www.inps.it).

Per l'accreditamento delle

LA PROCEDURA

Sul sito web dell'Istituto i moduli da compilare per richieste di pagamento presso gli istituti bancari e le Poste italiane

pensioni sarà possibile utilizzare i cosiddetti **"conti base"**, conti corrente a costi contenuti o senza spesa destinati a evitare un aggravio di costi a carico dei percipienti secondo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto liberalizzazioni (Dl 1/2102), come convertito dalla legge 27/2012. Nell'articolo si stabilisce, infatti, che «dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti

di pagamento di base destinati all'accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando l'onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare».

Su questo fronte, in base alla convenzione siglata lo scorso 28 marzo da ministero dell'Economia, Banca d'Italia, Abi, Poste italiane e Aiip, l'Associazione italiana istituti di pagamento, sono state previste quattro tipologie di conti, di cui due direttamente destinate ai pensionati (si legga anche Il Sole -24 Ore dello scorso 2 giugno).

Si tratta, più nello specifico, di un conto vincolato e di un conto gratuito, entrambi destinati a titolari di pensione mensile netta fino a 1.500 euro o con un indicatore Isee pari o superiore a 7.500 euro (sotto quella soglia è previsto un conto per le cosiddette fasce sociali svantaggiate del tutto senza spese ed esente dal bollo). Il primo prevede la gratuità solo per la parte dei servizi del conto di base ordinario, il secondo è invece molto più limitato e rigido perché non consente al titolare di accedere ai servizi aggiuntivi neppure a pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscossione locale. Le regole per la sottoscrizione

Avvisi automatizzati con firma solo «doc»

Giuseppe De Benedetto

■ È illegittimo l'**avviso di accertamento automatizzato** emesso dal concessionario dei **tributi locali** nel caso in cui il nominativo della firma «stampata» non sia stato preventivamente individuato con apposito atto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 9627 del 13 giugno 2012, annullando un atto impositivo emesso da una società di riscossione.

La pronuncia ha una portata innovativa poiché sinora la Cassazione si è pronunciata solo in ordine agli avvisi automatizzati emessi direttamente dagli enti locali. Sul punto i giudici di vertice hanno più volte affermato, in cer-

so di firma autografa sugli atti di accertamento sostituita dall'indicazione a stampa, la necessità che «il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati» siano «indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale» (articolo 1, comma 87 della legge 549/95, Finanziaria 2006). In sostanza, si

LA DECISIONE

È illegittimo l'accertamento emesso dal concessionario se il nominativo non è stato individuato con apposito atto

devono verificare due condizioni affinché il funzionario responsabile possa evitare di firmare materialmente gli avvisi di accertamento sostituendo la firma con la stampa del proprio nominativo: 1) gli atti devono essere prodotti da sistemi informativi automatizzati; 2) il dirigente (o responsabile del servizio) deve adottare un apposito provvedimento, non essendo sufficiente l'atto di nomina del funzionario responsabile del tributo.

Tuttavia la normativa si rivolge esclusivamente agli enti locali, senza considerare i casi di gestione in concessione, peraltro molto frequenti per i tributi «minori» (imposta sulla pubblicità, affisso-

ni e Tosap). Infatti il riferimento al «nominativo del funzionario responsabile» trascura del tutto l'ipotesi che l'atto impositivo sia emesso da un concessionario, così come il riferimento a un «provvedimento di livello dirigenziale» rimanda inevitabilmente a un atto della pubblica amministrazione. Ciò non può comunque condurre alla conclusione che, nell'ipotesi di imposta gestita in concessione, non trovi applicazione la disposizione della Finanziaria '96, stante in ogni caso l'esigenza di garantire la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa.

Deve pertanto affermarsi che, anche in caso di imposta gestita dal concessionario, la firma auto-

grafa sugli atti di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché il nominativo e la fonte dei dati risultino indicati in un apposito atto preventivamente sottoscritto dal concessionario. Solo con questo atto viene soddisfatta l'esigenza di mettere il contribuente in condizione di verificare se il nominativo indicato a stampa in calce all'atto impositivo emesso dall'impresa concessionaria corrisponda a quello della persona fisica concretamente investita della specifica responsabilità dell'emanazione degli atti impositivi. Esigenza che peraltro sussiste anche nel caso in cui il nominativo corrisponda all'amministratore della società di riscossione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOTIZIE

In breve

ENTRATE

Aliquota Iva ridotta sui mezzi servoscala

La cessione di piattaforme elevatrici con l'aliquota del 4% è possibile solo nella misura in cui detti impianti di sollevamento siano «dedicati al superamento delle barriere architettoniche da parte di soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie». È possibile, quindi,

solo per mezzi simili ai servoscala di cui al Dpr 633/1972. Lo ha chiarito l'agenzia della Entrate con la risoluzione numero 70/E dello scorso 25 giugno in seguito a interpello presentato da una ditta costruttrice.

INPS

Quattordicesima pagata a luglio

Sarà attribuita sulla pensione del prossimo luglio la quattordicesima prevista dall'articolo 5 della legge 127/2007 in presenza di

determinate condizioni a favore dei pensionati ultrassessantatreenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. Lo ha stabilito l'Inps con il messaggio n. 10575. Ne usufruiranno i soggetti che alla data del 31 luglio 2012 abbiano un'età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.